Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Primo Presidente della Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti di appello
Ai sigg. Presidenti di tribunale
Ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i tribunali
LORO SEDI
E, p.c.
Al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
All'Ispettorato generale

Oggetto: termine per proporre le opposizioni di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002- Circolare DAG. Prot. 153182.U del 25/07/2026 - Chiarimenti

Con riferimento alla circolare in oggetto, relativa alla disciplina applicabile alle opposizioni di cui agli articoli 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di pagamento emesso in favore del difensore, degli ausiliari del magistrato e del consulente tecnico di parte, è opportuno fornire i chiarimenti che seguono al fine di assicurare modalità operative uniformi da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari.

In primo luogo, va tenuta ferma la puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento compiuta dalla circolare in esame, alla quale si rimanda, in cui si chiarisce che, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) al codice di rito, le opposizioni in esame avverso i decreti di pagamento emessi sia dal giudice civile, sia dal giudice penale, sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-*decies* e ss. c.p.c. [1].

[1] L'art. 84 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina le opposizioni al decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, rinvia all'art. 170 del medesimo testo unico che stabilisce che l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 150 del 2011, come modificato dalla riforma Cartabia.

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851 – prot.dag@giustiziacert.it –
ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it

M_DG.Tribunale di COSENZA - Prot. 05/11/2026.0005780.E

Per effetto di tale disciplina, il termine per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve essere individuato con riferimento a quelli indicati dall'art. 281-*terdecies* c.p.c., norma che richiama i termini per le impugnazioni in generale fissati dall'art. 325 e seguenti del c.p.c.

Tale essendo la normativa applicabile, deve ribadirsi che non può sussistere alcuna incertezza in merito al fatto che il termine perentorio per proporre l'opposizione al decreto di pagamento sia di 30 giorni (art.325 c.p.c.) e che esso decorra dalla notificazione del provvedimento (art.326 c.p.c.) e non più alla sua comunicazione come nel regime previgente; indipendentemente dalla notifica, l'opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.).

Ciò premesso, alla luce dei quesiti proposti dagli uffici e delle segnalazioni pervenute a questa Direzione, è opportuno rammentare che, con riferimento ai soggetti che devono effettuare la notifica dei decreti di pagamento emessi nel processo penale, la disciplina è rinvenibile nell'**art. 148 c.p.p.**

Tale norma, dopo la riformulazione per effetto della riforma Cartabia, reca una disciplina unitaria con riferimento agli "*organi*" e alle "*forme delle notificazioni*", stabilendo al primo comma che la modalità ordinaria di notificazione degli atti (fatte salve diverse previsioni normative) avviene **a cura della cancelleria o della segreteria con modalità telematiche** tramite gli applicativi in uso agli uffici giudiziari; la norma dispone altresì (al comma 4) che in tutti i casi in cui non sia possibile eseguire le notificazioni ai sensi del comma primo o, in subordine, dei commi secondo e terzo, per espressa previsione di legge (qualora sia, cioè, disposta la consegna a mani dell'interessato), per l'assenza o inidoneità di un domicilio digitale o per la sussistenza di impedimenti tecnici, la notificazione sia effettuata dagli organi e nelle forme previste dalle disposizioni successive.

Non può essere pertanto condivisa la prassi invalsa presso alcuni uffici giudiziari secondo cui la notifica del decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del difensore nel processo penale non è eseguita a cura dell'ufficio giudiziario bensì ne viene richiesta l'esecuzione a carico dello stesso difensore; deve infatti rappresentarsi che tale soggetto, ai sensi della normativa appena citata, non è l'organo competente per l'esecuzione della notificazione del provvedimento, bensì il beneficiario del decreto di pagamento al quale la notifica deve essere destinata, a cura dell'ufficio.

Deve pertanto concludersi nel senso che, nel processo penale, la notifica del decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte deve avvenire in favore del beneficiario e delle parti con le modalità indicate dagli artt. 148 e ss c.p.c.

Vale la pena aggiungere che sono rimaste invariate le disposizioni dettate dal testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) in materia di provvisoria esecutività del titolo di pagamento di cui agli artt.168 e 168-*bis,* posto che la nuova normativa esaminata è circoscritta alla fase dell'opposizione al decreto di pagamento.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente circolare, tale essendo allo stato il quadro normativo applicabile; sarà cura di questa Direzione Generale notiziare gli uffici in caso di eventuali modifiche della normativa di riferimento.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Sabrina Mostarda